



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Antonella Di Tullio
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **40753/2018** promossa da:

INPGI – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI
“GIOVANNI AMENDOLA”, con il patrocinio dell’Avv. Nicola Romano,

e

ANDREA CAMPORESE (C.F. CMPNDR68P22B345L), [REDACTED] con
il patrocinio dell’Avv. Nicola Romano,

ATTORI

contro

VINCENZO CIRILLO , BRUNO TUCCI, PAOLO CORSINI, FEDERICA FRANGI, OMAR
ASSAN SHERIF REDA, FRANCESCO LATINI e MAURIZIO PIER ANGELO con il patrocinio
dell’Avv. Salvatore Sica e Maurizio Pier Angelo anche con il patrocinio dell’Avv. Vincenzo Perticaro

e

GABRIELE ANTONIO CARDIN, con il patrocinio dell’Avv. Rinaldo Fazi

e

MARCEL VULPIS con il patrocinio dell’Avv. Simona Riccio,

e

DARIO DIMITRI BUFFA con il patrocinio dell’Avv. Fiora Gianni

e

FABRIZIO DE JORIO

CONVENUTO CONTUMACE

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato , l'INPGI – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA” – citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, Vincenzo Cirillo, Bruno Tucci, Gabriele Antonio Cardin, Paolo Corsini, Federica Frangi, Pier Angelo Maurizio, Fabrizio De Jorio, Omar Assan Sherif Reda, Francesco Latini, Marcel Vulpis e Dario Dimitri Buffa, lamentando la natura diffamatoria del contenuto di uno scritto a firma di oltre 480 giornalisti , tra i quali i convenuti e pubblicato in data 07 luglio 2015 sul blog “GionalistiMag.it” dal titolo “*Crisi dell’Istituto, inchiesta Sopaf e dimissioni di Camporese: parte la raccolta firme*”, dove si riportava la notizia della pendenza di un procedimento penale contro il Presidente dell’Inpgi e la richiesta di dimissioni di questi.

La parte attrice riteneva che l’articolo diffamasse sia l’ Istituto che il suo Presidente, che non potesse ritenersi frutto del legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica e quindi chiedeva il risarcimento di 50.000 euro e la condanna all’ulteriore ristoro del danno nella misura di euro 25.000,00 ex art.12 L. n.47/1948 , oltre alla pubblicazione della sentenza su quotidiani di diffusione nazionale.

L’Inpgi allegava la falsità delle informazioni diffuse dall’articolo, che riteneva redatto al solo scopo di censurare immotivatamente l’operato dell’ente, enucleando i contenuti ritenuti diffamatori : “*Dopo mesi di tensioni, preoccupazioni e qualche legittima speranza che dalla Fnsi potesse arrivare un segnale di disponibilità seria ad affrontare con coraggio la vergognosa situazione dell’Inpgi, ai cui vertici siede un presidente indagato dalla Procura di Milano per truffa aggravata ai danni del proprio istituto e corruzione in relazione alle vicende Sopaf, abbiamo dovuto prendere atto che ancora una volta, in presenza di critiche feroci espresse dai colleghi di ogni parte d’Italia, è scattata l’ennesima penosa solidarietà al presidente Camporese*” ed ancora: “*L’Inpgi naviga in pessime acque per colpa di Consigli di amministrazione negli ultimi anni impegnati nell’incredibile esercizio di rendere un istituto di previdenza [...] una finanziaria dove poter giocare con i capitali, esattamente come si fa a Piazza Affari o nei salotti più o meno buoni. Va detto che i vertici dell’Inpgi, contagiati dall’euforia dei guadagni facili, hanno abbandonato da tempo la strada fissata dalle leggi, dai regolamenti e dal buonsenso per imboccare quella dell’azzardo e purtroppo – secondo le indagini della magistratura –*

dei benefici personali. Il caso Camporese, coperto dal silenzio di tutti i vertici dell'Inpgi, è fin troppo illuminante al riguardo... I vertici delegittimati e non credibili dell'Istituto oltre a rinviare, tramite una imbarazzante melina, il redde rationem delle responsabilità individuali (su cui la magistratura farà sicuramente luce) e ottenuta la solidarietà della Fnsi ora cosa chiedono ai giornalisti italiani con la riforma? Di pagare, ancora una volta, tutti noi, per i loro errori, chiamandoci a nuovi sacrifici (...) Nessun riferimento in compenso agli emolumenti degli amministratori, agli stipendi stratosferici del presidente e del direttore generale, e al costo del personale - incredibilmente - aumentato del 30% in questi anni di lacrime e sangue per la categoria e in aggiunta ai costi della gestione immobiliare affidata ad una Sgr esterna. Gli invalidi possono stringere la cinghia, loro no. (...) il totale cinismo dei vertici Inpgi verso chi ha contribuito e contribuisce doppiamente a mantenere in piedi l'Istituto: loro si sono aumentati gli stipendi. (...) Ora si profila una svendita nell'interesse di pochi soliti noti, senza regole certe e tutele per i diritti acquisiti. (...) Se nella Fnsi e nello stesso Inpgi, come sembra dopo il documento di "solidarietà" al presidente, continuerà a prevalere la voglia di resa e di inattività su rendite di posizione e di copertura verso il malaffare, allora ai giornalisti non resta altro da fare: ottenere il commissariamento dell'ente, elezioni immediate per un nuovo Cda e uscita da un sindacato ormai ostaggio di una burocrazia politicizzata, portatrice solo di interessi particolari e personali".

Con atto di citazione regolarmente notificato l'ex Presidente dell'INPGI, Andrea Camporese, con giudizio iscritto al RG 40765/18 citava per gli stessi fatti i medesimi giornalisti convenuti in questo giudizio ed i due giudizi venivano riuniti.

Si costituivano in giudizio i convenuti, Vincenzo Cirillo, Bruno Tucci, Paolo Corsini, Federica Frangi, Maurizio Pier Angelo, Omar Assan Sherif Reda e Francesco Latini che complessivamente richiamavano il legittimo esercizio del diritto di critica, anche di natura sindacale e del diritto di cronaca, quale esercizio del diritto costituzionale della libera manifestazione del pensiero.

Costoro, peraltro, allegavano che le informazioni dello scritto per cui è causa avevano ricevuto un'ampia diffusione a livello nazionale e chiarivano che "Giornalistimag.it" era un piccolo blog di carattere informativo gestito da attivisti sindacali eletti direttamente da giornalisti o ritenuti particolarmente rappresentativi della categoria; osservavano che, nel caso concreto, più che di "articolo" si doveva parlare di una vera e propria lettera di denuncia e di critica sindacale alla vicenda Sopaf – che vedeva coinvolti l'Inpgi ed il suo Presidente indagato per corruzione - che per anni aveva avuto un'ampia diffusione mediatica.

Il Tribunale concedeva i termini per esperire il tentativo di mediazione e, accertata la regolare notificazione dell'atto di citazione nei confronti di Fabrizio De Jorio ne dichiarava la contumacia;

all'udienza del 21.09.2021, preso atto dell'esito negativo del tentativo di mediazione il fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni, ritenendo la causa matura per essere decisa.

All'udienza del 07.06.2022 la causa veniva riservata in decisione.

Le domande di parte attrice devono essere rigettate, ritenendo che lo scritto in questione costituisca legittimo esercizio del diritto di critica.

Il Tribunale osserva preliminarmente che gli attori hanno promosso i due distinti giudizi dopo la sentenza di assoluzione – con formula piena – dell'ex Presidente Andrea Camporese (sentenza n. 8789/17) pronunciata dal Tribunale Ordinario di Milano, giudizio nell'ambito del quale l'Inpgi si era costituita parte civile , convenendo in giudizio soltanto dieci giornalisti, degli oltre 480 sottoscrittori dello scritto per cui è causa .

I convenuti, in qualità di giornalisti nonché attivisti sindacali di diverse associazioni presenti all'interno dell'Istituto stesso, quali Fnsi (Federazione Nazionale Stampa Italiana) e Associazione Stampa Romana, criticavano non solo la vicenda Sopaf , che vedeva coinvolto all'epoca dei fatti Antonio Camporese in qualità di persona indagata, ma anche la gestione finanziaria dell'ente e la sua situazione patrimoniale .

Ai fini dell'accertamento del contenuto diffamatorio di un articolo è essenziale accertare se la notizia sia vera, di pubblico interesse e se la critica sia rispettosa del limite della continenza verbale.

La sentenza di assoluzione di Andrea Camporese non incide sulla verità della notizia, poiché per giurisprudenza consolidata, al fine di attribuire efficacia esimente all'esercizio del diritto di cronaca e di critica, tale requisito deve essere valutato al momento in cui sono state divulgate le informazioni, non potendo assumere alcun rilievo gli eventi successivi.

Il momento rilevante è quello in cui l'opinione è stata divulgata, perché non si può esigere che chi esprime un giudizio o una valutazione consideri la realtà alla luce di fatti che si sono verificati in seguito (Cass. civ. III sez. sent. n. 12013/17): la critica deve apparire vera al momento del fatto e non *ex post* dopo l'accertamento giudiziario (Cass. sent. n. 43139/17).

Nella specie, l'articolo è stato pubblicato quando il Presidente Andrea Camporese era stato indagato per corruzione e truffa ai danni dell'Istituto e riportava notizie vere e dunque è rispettato il requisito della verità , che nell'ambito del diritto di critica va inteso limitatamente alla esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (ed in questo si differenzia dal diritto di cronaca) e non su fatti creati ed utilizzati come espediente per aggredire onore e reputazione di chi coltiva e pratici idee non condivise.

La nozione di "critica", (Sez. V, Sent., (ud. 31/01/2019) 19-03-2019, n. 12180), quale espressione della libera manifestazione del pensiero, oramai ammessa senza dubbio dall'elaborazione giurisprudenziale, rimanda non solo all'area dei rilievi problematici, ma, anche e soprattutto, a quella della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo, anche con toni aspri e taglienti; la critica si concretizza nella manifestazione di un'opinione ed è un giudizio valutativo e come tale soggettivo e non può pretendersi che sia "obiettivo" e neppure, in linea astratta, "vero" o "falso".

La critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e cioè, normalmente, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez. 5, n. 7499 del 14/02/2000, Rv. 216534), ma non può pretendersi che si esaurisca in essi.

In altri termini, come rimarca la giurisprudenza CEDU, la libertà di esprimere giudizi critici, cioè "giudizi di valore", trova il solo, ma invalicabile, limite nella esistenza di un "sufficiente riscontro fattuale" (Corte EDU, sent. del 27.10.2005 caso Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlags GmbH c. Austria ric. N. 58547/00, nonché sent. del 29.11.2005, caso Rodrigues c. Portogallo, ric. N. 75088/01), ma, al fine di valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, è sempre necessario distinguere tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore, perchè, se la materialità dei fatti può essere provata, l'esattezza dei secondi non sempre si presta ad essere dimostrata (Corte EDU, sent. del 1.7.1997 caso Oberschlick c/Austria par. 33).

Per ciò che concerne il requisito dell'interesse pubblico, è ampiamente documentato che il caso Sopaf, e più precisamente la presunta truffa a danno dell'Inpgi avesse suscitato non poco scalpore in seno all'opinione pubblica, al punto che diversi quotidiani nazionali avevano diffuso informazioni su questa vicenda.

Il rilievo mediatico della notizia e la mancanza di informazioni da parte dei vertici dell'Istituto erano stati anche causa di un'interrogazione parlamentare, allo scopo di chiarire le condizioni patrimoniali dell'ente e la correttezza e convenienza delle operazioni finanziarie deliberate dai vertici ; a ciò si aggiunga la richiesta di chiarimenti alla Presidenza del Consiglio ed al Ministero dell'Economia, fatti questi che rivelano che al tempo della pubblicazione dello scritto gli eventi denunciati erano di evidente interesse pubblico.

Dagli atti (doc. 4 conv. difesi dall'Avv. Sica) risulta che lo scritto per cui è causa era stato anche depositato dal Presidente dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, Enzo Iacopino, il 16.12.2015 in occasione della sua audizione davanti alla Commissione bicamerale di controllo sugli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale e ciò a testimonianza dell'interesse anche degli organi di Governo alla vicenda denunciata

L'articolo, infatti, risale al mese del luglio 2015, dopo che da tempo i convenuti avevano sollecitato con articoli di giornale, sia l'Istituto che il Presidente Andrea Camporese a fornire i chiarimenti in merito alla vicenda giudiziaria che lo vedeva coinvolto; in particolare si invitava quest'ultimo a chiarire la convenienza dell'investimento Sopaf di euro 30.000.000, peraltro deliberato con urgenza senza preventivo coinvolgimento del cda dell'Ente, convocato solo successivamente alla sottoscrizione da parte di Andrea Camporese dell'accordo con Sopaf .

Nello scritto , inoltre, sono contenute anche aspre critiche alla decisione di aumentare i compensi dei vertici dell'Inpgi, a dimostrazione che i sottoscrittori dell'articolo erano interessati non soltanto alla vicenda Sopaf, ma pure alla verifica della complessiva gestione economica e finanziaria dell'ente previdenziale di appartenenza, a fronte dell'assenza di delucidazioni e dichiarazioni da parte di l'Inpgi e dei suoi vertici, sottrattisi al confronto con gli iscritti, nonostante i vani solleciti a chiarire la gestione patrimoniale.

In merito a questo profilo, giova richiamare la sentenza del Consiglio di Stato, che riconosceva a Pier Angelo Maurizio il diritto di accesso agli atti inerenti l'amministrazione immobiliare dell'ente, in ragione del riconosciuto " specifico interesse a conoscere l'operazione (..) di vendita degli immobili costituenti il patrimonio immobiliare dell'Istituto....nella qualità di semplice iscritto all'istituto previdenzialein quanto l'attività di gestione del patrimonio immobiliare ...non si può ritenere meramente privatistica , ma ha un sicuro rilievo di interesse generale ed è sottoposta al controllo della Corte dei Conti " (doc. 8 memoria 183 n.2 cpc Avv. Sica)

Lo scritto in esame, dunque, costituisce una legittima critica alle operazioni finanziarie proposte dal Presidente dell'Inpgi Andrea Camporese da parte degli stessi giornalisti che versavano i contributi all'ente previdenziale e diffondeva la preoccupazione di molti di loro circa le conseguenze negative sulle posizioni contributive degli iscritti, a causa di operazioni patrimoniali frutto di azzardate operazioni finanziarie e oggetto di indagine da parte della magistratura, come l'acquisto di quote Fip per trenta milioni da parte di un istituto previdenziale, destinato istituzionalmente a gestire con oculatezza i contributi versati per legge dagli iscritti.

Il contesto descritto rivela la pertinenza dei toni, seppure forti e sferzati, ai temi di discussione affrontati dallo scritto e ne esclude il carattere di mera gratuità (Sez. 5 n. 32027 del 23/03/2018, Rv. 273573); il diritto di critica, infatti, si ribadisce presuppone sempre una disapprovazione di un fatto , che per essere correttamente esercitato non deve trasmodare nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione né è astrattamente incompatibile con l'uso di termini oggettivamente offensivi, purchè funzionali , come nel caso di specie, all'argomentazione, così da escludere la invettiva volta ad

aggredire personalmente il destinatario (Sez. 5 n. 31669 del 14/04/2015, Rv. 264442), con espressioni inutilmente umilianti e gravemente infamanti (Sez. 5 n. 15060 del 23/02/2011, Rv. 250174).

Non è travalicato il limite della continenza verbale, perché lo scritto è privo anche di espressioni o insinuazioni maliziose e suggestive, tali da lasciar intendere al lettore la verità di fatti inesistenti o notizie prive di interesse per la collettività, (Cass. civ. Sez. III sent. n. 4931/15), tenuto conto che all'epoca della pubblicazione erano in corso gli accertamenti dell'autorità giudiziaria sulla vicenda denunciata, che aveva avuto vasta eco su molti organi di informazione, suscitando interesse ed attenzione di organi di Governo.

In definitiva l'esercizio del diritto di critica esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi (Cass. Sez. I sent. n. 36045/14).

Le domande di Andrea Camporese e di Inpgi devono essere rigettate, con condanna di costoro a rimborsare le spese di lite ai tutti i convenuti costituiti

Le spese seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (onorari scaglione 52.001/260.000 euro onorari medi, 13.430,00 euro; per convenuti Vincenzo Cirillo; Bruno Tucci; Paolo Corsini ;Federica Frangi; Maurizio Pier Angelo; Omar Assan Sherif Reda e Francesco Latini : onorari medi, 13.430,00 euro , maggiorazione 180% per la difesa di 7 parti aventi la medesima posizione processuale ex art.4 comma 2 DM 55/14 fino a 24.174 euro, per complessivi 37.604,00 euro, oltre accessori di legge).

P.Q.M

rigetta tutte le domande degli attori, Inpgi ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA" e Andrea Camporese;

-condanna gli attori a pagare le spese di lite a : Vincenzo Cirillo; Bruno Tucci; Paolo Corsini ; Federica Frangi; Maurizio Pier Angelo ; Omar Assan Sheruf Reda e Francesco Latini che liquida in complessivi 37.604,00 euro, oltre accessori di legge;

- condanna gli attori a pagare le spese di lite a Marcel Vulpis che liquida in complessivi 13.430 euro , oltre accessori di legge ;

-condanna gli attori a pagare le spese di lite a Antonio Gabriele Cardin che liquida in complessivi 13.430 euro , oltre accessori di legge ;

-condanna gli attori a pagare le spese di lite a Dario Dimitri Buffa che liquida in complessivi 13.430 euro , oltre accessori di legge .

Roma, 28 luglio 2022

Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio